



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 17, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza unificata **nella seduta del 9 febbraio 2022**;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza **dell’8 febbraio e del 17 febbraio 2022**;

ACQUISITI i pareri delle **competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(~~Abrogazioni~~ Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione)

1. ~~Sono abrogate le seguenti disposizioni:~~ Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, cessano di avere efficacia, in quanto relative a adempimenti inerenti a piani assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione, le seguenti disposizioni:

- ~~a) articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;~~
a) b) articolo 6, commi 1, 4 e 6, e articoli 60-bis, ~~comma 2,~~ 60-ter e 60-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) **articolo 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. **Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si attengono agli adempimenti stabiliti nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.**

ART. 2

(Modifiche di disposizioni normative vigenti)

1. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”.*

2. ~~≠~~ Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole *“le amministrazioni pubbliche adottano”* sono sostituite dalle seguenti: *“le amministrazioni pubbliche rappresentano, all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di cui costituisce una sottosezione di programmazione,”* e, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: *“e, ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le sole amministrazioni ivi indicate lo inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati”;*

b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali emergenti all'esito della ricognizione effettuata nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”;*

c) all'articolo 35, comma 4, **primo periodo**, le parole *“del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”* sono sostituite dalle seguenti: *“del piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'interno del quale è rappresentato il piano triennale dei fabbisogni che ne costituisce una sottosezione di programmazione”.*

~~e) all'articolo 60-bis, comma 3, le parole “assicura la concreta realizzazione delle misure indicate, nel piano di cui al comma 2. A tal fine” e le parole “e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2” sono soppresse.~~

3. ~~≠~~ All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:

a) al primo periodo, le parole “*piani di azioni positive tendenti ad*” sono sostituite dalle seguenti: “*l’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di*”;

b) al secondo periodo, le parole “*Detti piani*” sono sostituite dalle seguenti: “*Detto piano*” e la parola “*favoriscono*” è sostituita con la parola “*favorisce*”;

c) il quarto periodo e il quinto periodo sono soppressi.

4. ~~3.~~ Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 01, lettera b), le parole “*nel Piano della performance di cui all’articolo 10*” sono sostituite dalle seguenti: “*nell’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

2) al comma 1, le parole “*del Piano di cui all’articolo 10*” sono sostituite dalle seguenti: “*del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

b) all’articolo 9, comma 1-bis, le parole “*nel Piano della performance*” sono sostituite dalle seguenti: “*nell’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

c) all’articolo 15, comma 2, lettera b), le parole “*il Piano*” sono sostituite dalle seguenti: “*la sottosezione di programmazione Performance del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”.

5. ~~4.~~ Alla legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 5 l’alinea è sostituito dal seguente: “**5. I soggetti che non adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, anche nella forma semplificata, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, definiscono e trasmettono all’Autorità nazionale anticorruzione:**”;

b) all’articolo 1, comma 8, ~~della legge 6 novembre 2012, n. 190~~, le parole “*e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione*” sono soppresse.

6. ~~5.~~ Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10:

1) al comma 6, le parole “*il Piano e*” sono soppresse;

2) al comma 8:

2.1) alla lettera a), dopo le parole “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione*” sono inserite le seguenti: “*o il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

2.2) alla lettera b), le parole “*il Piano e*” sono soppresse;

b) all’articolo 44, comma 1, le parole “*nel Piano della performance*” sono sostituite dalle seguenti: “*nella sottosezione di programmazione Performance del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

c) all’Allegato A, le parole “*Piano della Performance art. 10, c. 8, lett. b*” sono soppresse.

7. All’articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole “*le disposizioni di cui al secondo periodo del*” sono sostituite con la parola “*il*” e la parola “*applicano*” è sostituita con la seguente: “*applica*”.

8. ~~6.~~ All’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “*il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001*” sono sostituite dalle seguenti: “*la sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;
- b) al comma 3, le parole “*del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001*” sono sostituite dalle seguenti: “*della sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;
- c) al comma 4, le parole “*nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo*” sono sostituite dalle seguenti: “*nonché della sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”.

ART. 3

(Disposizioni di coordinamento)

- 1. Per le amministrazioni tenute alla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), tutti i riferimenti al Piano della *performance* di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.**
- 2. I riferimenti al Piano triennale di prevenzione della corruzione contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190, sono da riferirsi, per le amministrazioni tenute a adottare il PIAO ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, alla sottosezione del Piano “rischi corruttivi e trasparenza”.**

ART. 4

(Monitoraggio)

- 1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il Piano di cui all’articolo 6 del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’Autorità nazionale anticorruzione, effettuano, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un’azione di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto.**
- 2. All’esito dell’attività di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.